

Il ruolo dell'inventario nell'accettazione beneficiata*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'accettazione con beneficio d'inventario in generale – 3. L'accettazione con beneficio d'inventario degli incapaci – 4. L'accettazione con beneficio d'inventario degli enti.

The Author deals with the issue of the acceptance of inheritance with benefit of the inventory. Starting from an investigation into the legal nature of the Institute, the Author tries to clarify how the relationship between the declaration of willingness to accept with the benefit of inventory and the drafting of the inventory is to be implemented; in particular, taking into account the fact that the legislator does not impose the precedence of one over the other, the aim is to verify the consequence of the omission of the inventory for those subjects (minors, interdicted persons, emancipated minors, incapacitated persons, legal persons, associations, foundations and non-recognized entities) for whom the acceptance with benefit of inventory is the only possible way to acquire the inheritance.

1. Introduzione.

Come è noto, l'art. 470 c.c. prevede che il chiamato all'eredità può accettare l'eredità "puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario"; gli effetti dell'accettazione beneficiata e, dunque, la differenza con quella "pura e semplice" sono indicati nell'art. 490, comma 1, c.c., a mente del quale "l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede".

Nell'istituto dell'accettazione beneficiata sembrano doversi individuare due momenti: l'uno, che potremmo definire "genetico", concerne le modalità attraverso le quali si deter-

* Il presente contributo è stato sottoposto a doppia valutazione in forma anonima.

mina l'effetto legale della distinzione dei patrimoni, ed è codificato, in termini generali, nell'art. 484 c.c., distinguendosi, poi, fra il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.) ed il chiamato che invece non si trovi nel possesso dei beni ereditari (art. 487 c.c.); l'altro momento, che potremmo definire "procedimentale", riguarda le modalità attraverso le quali si attua la liquidazione dell'eredità in funzione del soddisfacimento dei creditori ereditari.

Scopo della presente indagine è quello di chiarire, con riferimento alla fase "genetica", come si atteggi il rapporto fra la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario e la redazione dell'inventario; in particolare, tenuto conto del fatto che il legislatore non impone la precedenza dell'una rispetto all'altra, va verificato quale sia la conseguenza dell'omissione dell'inventario per quei soggetti (minori e interdetti *ex art.* 471 c.c., minori emancipati e inabilitati *ex art.* 472 c.c., persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti *ex art.* 473 c.c.) per i quali l'accettazione beneficiata costituisce l'unica possibile modalità di acquisto dell'eredità.

La questione, già ampiamente discussa sia in dottrina che in giurisprudenza, sembra essere tornata in auge a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023 con la quale la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha sottoposto il tema al vaglio delle Sezioni Unite chiedendo, fra l'altro, di chiarire se "nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari".

Sin da ora non può farsi a meno di notare come il quesito posto, per quanto riguarda proprio gli incapaci, sembri trovare una testuale risposta nell'art. 489 c.c. ove si afferma che "i minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario" (che, quindi, devono aver conseguito non comprendendosi, altrimenti, come potrebbero decadervi) "se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione" (sezione nella quale, fra l'altro, è prevista la redazione dell'inventario)¹.

Al contrario, la questione sembra essere maggiormente complessa con riferimento all'accettazione beneficiata degli enti ove, in mancanza di una disposizione analoga a quella dettata dall'art. 489 c.c., si pone effettivamente il dubbio in merito alle conseguenze di una dichiarazione di voler accettare l'eredità con beneficio di inventario che non venga seguita, nei rigidi termini fissati dal legislatore, dalla redazione dell'inventario.

¹ Di ciò, fra l'altro, pare esservi consapevolezza nella stessa succitata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, ove la Corte osserva che "va tuttavia evidenziato che l'art. 489 c.c., nel prevedere che gli incapaci non decadono dal beneficio se si conformano alle norme della sezione II entro il termine di legge, pare ricollegare l'acquisto della qualità di erede e della stessa limitazione della responsabilità per i pesi ereditari direttamente alla dichiarazione di accettazione conforme alle previsioni dell'art. 484 c.c."

2. L'accettazione con beneficio d'inventario in generale.

In via preliminare, sembra doversi chiarire come dal tessuto legislativo emerga un vero e proprio *favor* nei confronti dell'accettazione beneficiata: indizi in tal senso possono trarsi non solo dalle norme da ultimo citate, che impongono tale modalità di acquisto dell'eredità a carico di quei soggetti per i quali l'ordinamento avverte una particolare esigenza di tutela², ma anche, e forse soprattutto, da quanto disposto dall'art. 470, comma 2, c.c. secondo cui "l'accettazione col beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore", determinando la suvvalenza della libertà testamentaria (quale declinazione della più generale autonomia privata)³ rispetto alla libertà dell'erede di tutelare il proprio patrimonio da un'eredità passiva.

Ciò premesso, nessun particolare dubbio sembra porsi nei casi in cui l'accettazione beneficiata sia frutto di una libera opzione del chiamato: in questo caso, la fase "genetica" cui si accennava in precedenza, può svilupparsi secondo diverse dinamiche dovendosi distinguere, principalmente, a seconda che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari, si danno due ipotesi. Nella prima, il chiamato, ai sensi dell'art. 484, comma 1, c.c., rende la dichiarazione di voler accettare l'eredità (in forma di atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) dopodiché, ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.c., entro tre mesi (eventualmente prorogabili di altri tre mesi)⁴ deve compiere l'inventario: la mancata redazione dell'inventario nel termine prescritto comporta che il chiamato sarà considerato erede puro e semplice. Nella seconda ipotesi, invece, il chiamato preliminarmente redige l'inventario innescando un meccanismo in forza del quale è tenuto a rendere la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario: in mancanza di ciò, ai sensi dell'art. 487, comma 3, c.c., perde il diritto di accettare l'eredità.

Come può notarsi, in entrambi casi, il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari, di regola⁵, può sfruttare l'intero termine decennale di prescrizione del diritto di ac-

² Secondo la ricordata ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023 tali norme hanno "un'evidente finalità protettiva".

³ È opinione ormai consolidata quella secondo cui "l'atto giuridico (testamento, contratto) è costituzionalmente rilevante, perché consente alle persone di completare il proprio modo di essere sul versante della gestione dei diritti a contenuto patrimoniale" (in questi termini, R. CALVO, *Il contratto*, II, Torino, 2020, 13).

⁴ L'art. 487, comma 2, c.c. rinvia all'art. 485, comma 1, c.c., a mente del quale se entro il termine di tre mesi il chiamato ha cominciato l'inventario ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

⁵ Resta salva la possibilità per chiunque vi abbia interesse di chiedere all'autorità giudiziaria, ex art. 481 c.c., di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità; in tal caso, ai sensi dell'art. 488, comma 1, c.c., il chiamato, entro tale termine, deve compiere anche l'inventario: se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice (se, invece, non rende la dichiarazione, a prescindere dal fatto che abbia compiuto o meno l'inventario, perde il diritto di accettare per effetto di quanto disposto, in linea generale, dall'art. 481 c.c.).

ettare per prendere una decisione: solo la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario o il compimento dell'inventario innescano un meccanismo che può portare all'acquisto della qualità di erede "beneficiario", ove sia rispettata la cadenza temporale fissata dal legislatore, ovvero, allorché tale cadenza non sia osservata, all'acquisto della qualità di erede puro e semplice (dichiarazione di accettare non seguita dal tempestivo inventario) o alla perdita del diritto di accettare (redazione dell'inventario non seguita dalla tempestiva dichiarazione di accettare).

Nel caso in cui il chiamato, invece, si trovi nel possesso dei beni ereditari, i termini fissati dal legislatore sono cadenzati in modo molto più stringente: entro tre mesi dall'apertura della successione (salvo proroga fino ad ulteriori tre mesi *ex art. 485, comma 1 c.c.*), il chiamato deve fare l'inventario; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato iniziato (e finito) il chiamato, *ex art. 485, comma 2, c.c.*, sarà considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario nel termine prescritto, per il chiamato scatta un ulteriore termine di soli quaranta giorni per rendere la dichiarazione di voler accettare con beneficio di inventario (o di rinunciare all'eredità): in mancanza, *ex art. 485, comma 2, c.c.*, sarà considerato erede puro e semplice.

Dal quadro sin qui delineato sembra possibile sviluppare alcune considerazioni. Innanzitutto, pare evidente come lo *status* di erede beneficiario possa essere conseguito solo ed esclusivamente nel caso in cui il chiamato abbia provveduto, nei perentori termini fissati dal legislatore, a rendere la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario ed a redigere l'inventario (a prescindere dal fatto che la dichiarazione abbia preceduto l'inventario o viceversa).

In secondo luogo, soprattutto, va sottolineato che la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario determina in ogni caso, a prescindere dal fatto che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari, l'acquisto della qualità di erede (beneficiario o meno a seconda delle ipotesi)⁶. Ciò, peraltro, si pone in perfetta coerenza col fatto che, ai sensi dell'art. 470, comma 1, c.c., l'accettazione beneficiata sembra porsi come una particolare declinazione del più ampio ed unitario istituto "accettazione dell'eredità" che non muta la sua natura a seconda che sia pura e semplice o beneficiata ed il cui comune denominatore è costituito dal produrre l'irreversibile effetto, in capo al chiamato, dell'acquisto della qualità di erede⁷.

In questa prospettiva, allora, sembra corretta la lettura secondo cui "disponendo che «l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione» e che questa «deve

⁶ Tale aspetto viene sottolineato anche nell'ordinanza interlocutoria della Cassazione secondo la quale "in entrambe le ipotesi il dato letterale sembra confermare che la dichiarazione di accettazione *ex art. 484 c.c.*, una volta effettuata, può condurre alternativamente o all'accettazione pura e semplice o all'accettazione beneficiata, con esclusione della facoltà di rinuncia".

⁷ L'unitarietà dell'istituto, naturalmente, non implica che l'accettazione beneficiata possa considerarsi come "scindibile in due diversi atti negoziali, uno di accettazione e l'altro di volersi avvalere del beneficio" con "l'ovvia conseguenza pratica della irrilevanza di una dichiarazione di volersi avvalere del beneficio di inventario, dopo che sia intervenuta, in qualsiasi forma, una valida accettazione pura e semplice" (così, A. RAVAZZONI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, 1).

essere preceduta o seguita dall'inventario», l'art. 484 cod. civ. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi" aggiungendosi che "la dichiarazione, di per sé, ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro *in universum ius defuncti*, compresi i debiti del *de cuius*, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità *intra vires hereditatis*, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante «è considerato erede puro e semplice» (art. 485, 487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto *ex post* il beneficio, ma perché non lo ha conseguito *ab initio*"⁸.

Va sottolineato, peraltro, che il diverso orientamento giurisprudenziale⁹ secondo cui la mancata redazione dell'inventario opera solo come causa di decadenza dal beneficio, già conseguito per mezzo della semplice dichiarazione di voler accettare con beneficio inventario, non revoca in dubbio il fatto che, comunque, la qualità di erede sia definitivamente acquisita per effetto della predetta dichiarazione.

In sostanza, quindi, secondo tale impostazione interpretativa, la qualità di erede si acquisisce in virtù della dichiarazione di accettazione *ex art.* 484 c.c., anche in mancanza di inventario; nella pendenza del termine entro cui l'accettante è tenuto a redigerlo si apre una fase di sospensione riguardo al tipo di responsabilità dell'erede (né *intra vires* né *ultra vires*), compatibile con la disciplina delle successioni per causa di morte poiché destinata ad esaurirsi entro un breve lasso temporale¹⁰.

In un quadro interpretativo così lineare si inserisce, e non può non darsene conto, un orientamento in virtù del quale, con riferimento al chiamato nel possesso dei beni ereditari, quanto disposto dall'art. 485, comma 2, c.c., ovvero il compimento dell'inventario

⁸ In tal senso Cass., 15 luglio 2003, n. 11030, in *Foro. it.*, 2003, I, 2613, ove si aggiunge che "gli art. 493, 494 e 505 cod. civ. espressamente qualificano come cause di «decadenza» soltanto alcune altre condotte dell'erede, tutte attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario, del quale resta pertanto confermata la natura di elemento costitutivo della fattispecie di cui si tratta" (in termini analoghi Cass., 9 agosto 2005, n. 16739, Cass., 26 marzo 2018, n. 7477, e Cass., 12 aprile 2018, n. 9099).

⁹ Si tratta dell'orientamento inaugurato da Cass, 26 luglio 1971, n. 2490, in *Foro it.*, 1972 I, 424, e confermato da Cass., 22 gennaio 1977, n. 329, in *Foro it.*, 1977, I, 637, ove si argomenta sulla base di tre diverse considerazioni: l'"identità di funzione" della redazione dell'inventario e "delle altre formalità e comportamenti imposti dalla legge al medesimo erede a tutela degli interessi dei creditori e dei legatari", che sono espressamente sanzionati con la decadenza dal beneficio; la "necessaria contestualità, se non unicità, della dichiarazione di accettare e di quella di avvalersi del beneficio", i cui effetti "si producono contemporaneamente", perché altrimenti si darebbe luogo a "un periodo di sospensione in ordine al tipo (limitato o illimitato) della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari" e ciò "contrasterebbe con il sistema del diritto successorio, nel quale i due anzidetti momenti debbono necessariamente coincidere, non potendo acquistarsi l'eredità senza divenire, per ciò solo, erede puro e semplice o con responsabilità *intra vires*, cioè senza produrre automaticamente, a seconda del tipo prescelto di accettazione, la confusione o la separazione dei due patrimoni"; la previsione che l'inventario, può essere compilato anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di dieci anni stabilito per l'accettazione, "costituendo la diversa disciplina dei due atti, sotto il profilo temporale, un sicuro indice della diversità di funzione attribuita dalla legge agli atti medesimi, nell'ambito dei rapporti fra erede e creditori ereditari".

¹⁰ Così, ancora, Cass., 15 luglio 2003, n. 11030, in *Foro. it.*, 2003, I, 2613. Di diverso avviso è A. RAWAZZONI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, I, secondo cui "l'accettazione beneficiata sussiste già, ed è già produttiva degli effetti suoi propri, anche prima della redazione dell'inventario".

entro tre mesi dalla morte del *de cuius* per evitare di divenire erede puro e semplice, realizzerebbe una “fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente”: in questa ottica, “l’accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l’inventario nel termine dell’art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua *ratio* nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente”¹¹.

In sostanza, ponendosi in questa prospettiva, il chiamato che si trovasse nel possesso dei beni ereditari, per evitare di divenire erede puro e semplice, nei tre mesi dall’apertura della successione non potrebbe limitarsi a rinunciare all’eredità ma, prima ancora della rinuncia, dovrebbe comunque compiere l’inventario: non sembra che questo assunto sia divisibile¹². Il meccanismo predisposto dall’art. 485 c.c. fonda la sua operatività su due elementi essenziali: il possesso di beni ereditari e la qualifica di “chiamato all’eredità” in capo al possessore. La rinuncia all’eredità, intervenuta prima che sia trascorso il termine di tre mesi dall’apertura della successione, priva il possessore della qualifica di “chiamato” e, dunque, è sufficiente ad inibire l’acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo ad un mero “possessore”¹³.

Né sembra possibile obiettare che in capo al rinunziante permarrebbe, comunque, la qualità di “chiamato” stante il disposto dell’art. 525 c.c. a mente del quale costui, nei limiti del termine decennale di prescrizione del diritto di accettare ed a condizione che l’eredità

¹¹ In questo senso, Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in *Vita not.*, 2003, I, 893, che viene ripresa da Cass., 23 novembre 2021, n. 36080, ove, ancora più chiaramente, ed in modo apodittico, si afferma che “se il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari non compie l’inventario nei termini previsti non può rinunciare all’eredità, ai sensi dell’art. 519 cod. civ., in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice”.

Pare condividere questa posizione G. PERLINGIERI, *L’acquisto dell’eredità*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 327, secondo cui “l’art. 485 c.c. condiziona non soltanto la facoltà del chiamato di accettare con beneficio di inventario *ex art.* 484 c.c., ma anche quello di rinunciare all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c.”.

¹² Di diverso avviso, in giurisprudenza, è Cass., 17 ottobre 2016, n. 20960, in *Giur. it.*, 2017, 2364, ove correttamente ci si limita ad osservare che “la rinuncia all’eredità... è... senz’altro efficace, poiché è intervenuta prima che giungesse a compimento il termine trimestrale al cui vano decorso, ai sensi dell’art. 485, 2° co., c.c., «il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice», al cui vano decorso, cioè, è subordinato il perfezionamento dell’accettazione «presunta»”; analogamente, secondo G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 178, “il delato può rinunciare all’eredità senza alcuna formalità prima che abbia iniziato la procedura prevista per l’accettazione beneficiata”.

¹³ Secondo G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 265, “la dichiarazione di rinuncia può essere fatta, in luogo del compimento dell’inventario, prima che sia decorso il termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia dell’avvenuta delazione” e “tale rinuncia non perde efficacia per il fatto che il chiamato, successivamente, continui a trovarsi nel possesso di beni ereditari e ometta di compiere l’inventario”, aggiungendo, tuttavia, in una prospettiva, come si vedrà, non divisibile, che la permanenza nel possesso potrebbe essere interpretata “come accettazione tacita dell’eredità e come conseguente revoca della rinuncia”.

non sia stata già acquisita da uno dei chiamati in subordine, potrebbe ancora accettare l'eredità. In realtà, quello disciplinato dall'art. 485 c.c. è un modo di acquisto dell'eredità diverso dall'accettazione: una sorta di *tertium genus* rispetto all'accettazione espressa ed all'accettazione tacita, in cui l'assunzione, *ex lege*, della qualità di erede avviene *ipso iure* in presenza, appunto, delle condizioni dettate dalla legge¹⁴.

In tale prospettiva, se si esclude che l'acquisto dell'eredità da parte del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari sia riconducibile ad una ipotesi di "accettazione", sembra evidente che nei confronti dello stesso, allorché sia intervenuta la rinuncia all'eredità, non potrà operare nemmeno il meccanismo di cui all'art. 525 c.c. che, al contrario, si fonda proprio su una "accettazione" successiva alla rinuncia¹⁵.

3. L'accettazione con beneficio d'inventario degli incapaci.

Come già ricordato, l'art. 471 c.c. (per minori ed interdetti) e l'art. 472 c.c. (per minori emancipati ed inabilitati) impongono l'accettazione beneficiata quale unica possibile modalità di acquisto della qualità di erede per tali soggetti: ed è proprio questa ipotesi che viene sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione al fine di comprendere, sempre in relazione alla fase "genetica" dell'accettazione beneficiata, come si atteggi il rapporto fra la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario e la redazione

¹⁴ In tal senso risulta chiaramente orientata Cass., 30 aprile 2010, n. 10525, secondo cui "la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante *aditio* oppure per effetto di *pro herede gestio* oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c."; in termini sostanzialmente analoghi, si colloca Cass., 12 marzo 2003, n. 3696, in *Riv. not.*, 2004, II, 224, ove si afferma che "la semplice delazione non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (*aditio*) o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (*pro herede gestio*); mentre, in ipotesi di chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni, l'accettazione *ex lege* dell'eredità determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva erezione dell'inventario" (pur dovendosi sottolineare, poi, la propensione, quantomeno lessicale, a ricondurre il meccanismo di cui all'art. 485 c.c. nell'alveo dell'accettazione).

In dottrina, in tal senso, fra gli altri, A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo*, Milano, 1961, 182, L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1997, 341, G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 266, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 166, che colloca la fattispecie *de qua* nei casi di acquisto dell'eredità senza accettazione, e C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le Successioni*, Milano, 2022, 112, che, analogamente alla giurisprudenza di legittimità da ultimo citata, parla di "acquisto legale dell'eredità... che consegue per effetto di legge a prescindere dalla volontà espressa o tacita del chiamato".

In senso contrario, riconduce il meccanismo di cui all'art. 485 c.c. nell'ambito della "accettazione", Cass., 29 marzo 2003, n. 4845, in *Vita not.*, 2003, I, 893, ove si afferma che "l'accettazione della eredità che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c. costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella esigenza di tutela dei terzi", e F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1959, 73, che ipotizzano una diversa forma di accettazione, oltre a quella espressa ed a quella tacita, che viene definita "*ope legis*" e che opera "senza o anche contro la volontà del chiamato all'eredità".

¹⁵ In tal senso L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1970, 122, il quale, argomentando dalla letterale formulazione dell'art. 525 c.c., ritiene che sia esclusa "per il rinunziante, la possibilità di acquisti senza accettazione, come quelli previsti dagli art. 485 e 527"; analogamente, C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. dir. succ. don. Bonilini*, I, Milano, 2009, 1596, ove si trae spunto, invece, dal fatto che il rinunziante non si trova più nella posizione di delato.

dell'inventario, tenuto conto delle importanti conseguenze che da tale rapporto derivano sul piano della limitazione della responsabilità per i debiti ereditari.

Come sottolineato dalla Cassazione con la più volte citata ordinanza interlocutoria, “il tema è se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell'inventario consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto. Viene in rilievo anche il ruolo della redazione dell'inventario nella procedura di accettazione beneficiata, occorrendo chiarire se l'inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione *ex art. 484 c.c.*, per cui l'accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all'acquisto della qualità di erede in virtù dell'originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o *intra vires hereditatis*”¹⁶.

Nello scenario normativo e giurisprudenziale sin qui richiamato, relativamente alla posizione degli incapaci, occorre tener conto, come già sottolineato, di quanto disposto dall'art. 489 c.c. secondo cui “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”¹⁷.

Secondo un primo orientamento, traendo spunto dal fatto che gli incapaci possono accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario e che “ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti”¹⁸, si argomenta che “anche quando l'e-

¹⁶ Senza voler anticipare qui le conclusioni cui si ritiene di dover pervenire, non può farsi a meno di notare come salti subito all'occhio l'ossimoro di un “accettante [che] resta mero chiamato”.

¹⁷ Secondo Cass., 15 luglio 2003, n. 11030, in *Foro. it.*, 2003, I, 2613, l'art. 489 c.c. rappresenta, in relazione agli incapaci, una “eccezionale previsione” e “una specifica disciplina diversa da quella ordinaria”.

¹⁸ In tal senso Cass., 24 luglio 2000, n. 9648, in *Riv. not.*, 2000, 1505, e, in dottrina, A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1990, 295, secondo cui “posto che l'eredità devoluta agli incapaci non può essere accettata dal loro legittimo rappresentante se non in forma espressa e con il beneficio d'inventario, l'accettazione da lui fatta in qualsiasi altro modo, espresso o tacito, è improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell'incapace”, nonché G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 189; secondo L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1997, 251, “un'accettazione pura e semplice compiuta dal rappresentante legale dell'incapace non sia semplicemente annullabile, ma nulla radicalmente, non avendo l'incapace, rispetto a tale atto ed ai suoi effetti, la capacità giuridica”, mentre secondo A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo*, Milano, 1961, 201, l'accettazione pura e semplice compiuta dal legale rappresentante dell'incapace è da considerare “inesistente”.

Non sembra, invece, condivisibile l'opinione di Cass., 15 settembre 2017, n. 21456, in *Giur. it.*, 2018, 2366, secondo la quale l'accettazione pura e semplice posta in essere dall'incapace sarebbe idonea, una volta trascorso il termine di cui all'art. 489 c.c. senza la redazione dell'inventario, a determinare l'acquisto della qualità di erede puro e semplice: a tale conclusione sembrano ostare il disposto degli art. 471 e 472 c.c., dai quali deriva la totale inefficacia di una tale accettazione, nonché la stessa *ratio* dell'art. 489 c.c. che, secondo questa lettura, da disposizione ispirata al *favor* nei confronti dell'incapace, si trasformerebbe in una sorta di trappola impedendogli di rinunciare all'eredità. In tale prospettiva sembra collocarsi anche G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli,

redità sia stata accettata con beneficio d'inventario dal rappresentante legale del minore, debitamente autorizzato, poi, quest'ultimo, entro un anno dal compimento della maggiore età, può ancora rinunciare all'eredità"¹⁹.

Questa posizione, in realtà, a prescindere dall'evidente salto logico fra le due affermazioni testé riportate, sembra essere decisamente condizionata dalla ricostruzione dell'accettazione beneficiata in termini di "fattispecie complessa" che si perfeziona solo in presenza di entrambi gli elementi costitutivi della stessa (dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario - redazione dell'inventario): la presenza di uno solo dei predetti elementi lascerebbe l'incapace nella veste di semplice chiamato²⁰.

Un approccio del genere non appare condivisibile. In primo luogo, si omette di considerare che, alla luce della disciplina generale dettata in tema di accettazione beneficiata, i due elementi costitutivi della fattispecie complessa non si pongono sul medesimo piano. La sola redazione dell'inventario (non preceduta o seguita nei termini di legge dalla dichiarazione di accettare col beneficio) è insufficiente, in quanto tale, a determinare l'acquisto della qualità di erede: per il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari determina, *ex art. 487*, comma 3, c.c., addirittura la perdita del diritto di accettare, mentre per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari l'acquisto della qualità di erede avviene per effetto del meccanismo di cui all'art. 485 c.c. e la redazione dell'inventario incide solo sulla cadenza temporale. Al contrario, come più volte ricordato, la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario (non preceduta o seguita nei termini di legge dalla redazione dell'inventario) comporta sempre e comunque l'acquisto della qualità di erede puro e semplice (di ciò, peraltro, sembra potersi trarre ulteriore conferma da quanto disposto dal già ricordato art. 488 c.c. secondo cui "il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice").

In questa prospettiva, allora, sembra evidente come, anche nel caso degli incapaci, l'aver reso la dichiarazione di voler accettare col beneficio d'inventario avvii un percorso che può avere solo due sbocchi: l'assunzione della qualità di erede beneficiato ovvero l'assunzione della qualità di erede puro e semplice a seconda che nei termini ordinari (ov-

1990, 120, che, dalla formulazione dell'art. 489 c.c. intravede una "implicita previsione che per gli incapaci ora indicati possa anche aver luogo un'accettazione pura e semplice, in forma tacita o espressa, ogniqualvolta a tanto si sia addivenuti da parte dei loro rappresentanti, sia pure con violazione di legge".

¹⁹ Così Cass., 24 ottobre 2008, n. 25666 e, già, Cass., 11 luglio 1988, n. 4561, in *Vita not.*, 1988, I, 751.

²⁰ Correttamente osserva Cass., 5 giugno 2019, n. 15267, in *Vita not.*, 2019, 1193, come le conclusioni qui avversate siano "viziate da una confusione circa il portato della nozione di fattispecie a formazione progressiva, riferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'accettazione beneficiata (composta da dichiarazione e inventario, solo dopo la progressione verificandosi la limitazione di responsabilità) e non già all'acquisto della qualità di erede (fattispecie che si compie *uno actu* con la dichiarazione di accettazione con beneficio)".

vero nel maggior tempo concesso dall'art. 489 c.c.) si sia proceduto o meno alla redazione dell'inventario²¹.

A diverse conclusioni pare doversi giungere nel caso in cui l'incapace abbia provveduto alla sola redazione dell'inventario: ove sia nel possesso dei beni ereditari, non potrà divenire erede puro e semplice *ex art.* 485, comma 3, c.c., mentre, ove non sia nel possesso dei beni ereditari, non potrà perdere il diritto di accettare *ex art.* 487, comma 3, c.c.; in entrambi i casi, infatti, vi osta quanto disposto dall'art. 489 c.c. che, in deroga alle regole ordinarie, fissa un termine unico (compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione) per conformarsi alle "norme della presente sezione"²². Si aggiunga che una diversa interpretazione porterebbe all'inspiegabile conclusione per cui il chiamato incapace che fosse nel possesso dei beni ereditari, ove avesse redatto l'inventario ma non avesse reso la dichiarazione di voler accettare col beneficio, non potrebbe diventare erede puro e semplice *ex art.* 485, comma 3, c.c., ostandovi l'inequivocabile disposto degli art. 471 e 472 c.c.; invece, ove il chiamato incapace non fosse nel possesso dei beni ereditari ed avesse redatto l'inventario ma non avesse reso la dichiarazione di voler accettare col beneficio, perderebbe il diritto di accettare *ex art.* 487, comma 3, c.c.

Per quanto riguarda gli incapaci, dunque, sembra necessario muoversi in una prospettiva che valorizzi l'unitarietà dell'istituto "accettazione beneficiata", non suscettibile di diverse declinazioni, quanto al momento genetico, a seconda che sia frutto di una libera scelta del chiamato ovvero dell'osservanza di un onere previsto dalla legge, e contemporaneamente assegni all'art. 489 c.c. solo la funzione di rimodulare le ordinarie cadenze

²¹ In questo senso, Cass., 5 giugno 2019, n. 15267, in *Vita not.*, 2019, 1193, secondo la quale, una volta resa la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario, da ciò deriva inevitabilmente l'acquisto della qualità di erede in capo all'incapace: se non viene redatto l'inventario nei termini di legge "si pone, per i minori ed altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l'inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci" in virtù della "norma speciale" rappresentata dall'art. 489 c.c.

Nel medesimo senso, Cass., 27 luglio 1988, n. 4780, in *Vita not.*, 1988, I, 742, ove si osserva giustamente che, una volta resa la dichiarazione di accettazione beneficiata, su di essa non possono influire le vicende del beneficio d'inventario e si aggiunge che, ove tale dichiarazione sia ricevuta da un organo incompetente (nella specie, dal pretore anziché dal cancelliere) è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come accettazione pura e semplice.

Analogamente, Cass., 27 febbraio 1995, n. 2276, ove si afferma che "l'accettazione dell'eredità ad un minore, se fatta da chi ne ha il potere nella forma prescritta dall'art. 471 cod. civ., fa acquistare all'incapace la qualità di erede ai sensi degli artt. 470 e 459 cod. civ. Questo effetto non viene meno nel caso in cui, in violazione dell'art. 484 comma 3 cod. civ., non si provveda alla redazione dell'inventario, costituendo questa formalità un requisito necessario perché l'erede possa usufruire del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale ai debiti e ai pesi ereditari e non per la validità dell'accettazione".

²² A tale conclusione giungono anche A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1990, 297, secondo cui la formulazione della norma "riguarda il compimento di ogni formalità per conservare e mantenere il beneficio d'inventario" nella logica di "preservare l'incapace da ogni pregiudizio che gli possa derivare dall'inosservanza, da parte del suo legale rappresentante, di una qualsiasi delle norme degli art. 484 e seg. c.c.", e C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le Successioni*, Milano, 2022, 125; in senso contrario G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 192, il quale osserva che "in questo caso trattasi di decadenza dal diritto di accettare e non di decadenza dal beneficio, onde non è applicabile il citato art. 489", L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1997, 256, e G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 302, che argomenta anche dall'esigenza di "tutelare la posizione degli altri interessati e dei chiamati in subordine".

temporali al fine di concedere all'incapace un maggior lasso di tempo per conformarsi alle prescrizioni di legge²³: in questa ottica, allora, da un lato andrebbe sottolineato il generico (ed ampio) riferimento contenuto nella disposizione in parola alle norme (tutte, senza distinzioni, sia relative alla dichiarazione di voler accettare col beneficio sia alla redazione dell'inventario) della sezione II e, dall'altro, sembrerebbe opportuna una lettura della frase "non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario", coerentemente alla *ratio* che la ispira, come "non s'intendono decaduti dal [la possibilità di accettare col] beneficio d'inventario" (naturalmente nel limite temporale, dieci anni dall'apertura della successione²⁴, inderogabilmente fissato dall'art. 480 c.c.)²⁵.

4. L'accettazione con beneficio d'inventario degli enti.

Giunti a questo punto occorre affrontare il caso in cui chiamato all'eredità sia un ente (persona giuridica, associazione, fondazione o ente non riconosciuto, con esclusione delle società) che, ai sensi dell'art. 473 c.c., analogamente agli incapaci, può accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario²⁶: lo scenario, in questa ipotesi, cambia ancora in quanto per gli enti manca una norma analoga a quella dettata per gli incapaci dall'art. 489 c.c., sulla cui natura eccezionale non paiono esservi dubbi²⁷.

²³ Cfr. Cass., 19 luglio 1993, n. 8034, in *Vita not.*, 1994, I, 249, a mente della quale "l'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine indicato della norma stessa, in modo da garantire la sua responsabilità *intra vires hereditatis*".

Secondo A. RAVAZZONI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, 4, "la norma prevede una forma di eccezionale proroga dei termini, dando la possibilità all'incapace, venuta meno la ragione di incapacità, di evitare di dovere subire le conseguenze negative della negligenza del rappresentante legale".

²⁴ Non è questa la sede per affrontare il tema relativo alla natura da assegnare al termine *de quo*, ovvero se si tratti di prescrizione o decadenza, e, ove si opti per la prima soluzione, alla sua possibile sospensione, anche nella prospettiva fatta propria da Cass., 1° febbraio 2007, n. 2211, in *Giust. civ.*, 2007, I, 577, secondo la quale "l'ipotesi di sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941 c.c., n. 1, si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato".

²⁵ A tal proposito, ove la sola dichiarazione di accettare col beneficio di inventario (non seguita dalla redazione dell'inventario) lasciasse l'incapace nella veste di semplice chiamato, ne dovrebbe conseguire l'irrimediabile perdita del diritto di accettare l'eredità allorché, al compimento della maggiore età, fossero già decorsi dieci anni dall'apertura della successione.

²⁶ Secondo G. GABRIELLI, *L'accettazione di eredità da parte dei corpi morali*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 235, l'art. 473 andrebbe soppresso essendo "demenziale l'idea che un ente non lucrativo abbia bisogno, solo perché tale, di essere preservato dal pericolo dell'acquisto di una eredità dannosa" e, comunque, traducendosi in "una limitazione della capacità giuridica" se ne dovrebbe sospettare l'illegittimità costituzionale in quanto "tale limitazione concreta disparità di trattamento irragionevole rispetto agli altri soggetti giuridici, in particolare alle società".

²⁷ D'altro canto, l'art. 489 c.c., facendo riferimento al termine di "un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione" detta una disposizione in alcun modo adattabile al caso in cui il chiamato sia un ente; osserva G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 306, che, per gli enti "non avrebbe senso stabilire... un termine entro il quale uniformarsi alle disposizioni ed agli oneri relativi al beneficio", e, analogamente, M. CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 729, secondo cui "a differenza delle persone fisiche che possono passare da uno stato di incapacità ad uno di piena capacità, le persone giuridiche sono già in stato di piena capacità né la situazione, in ordine ad esse, può mutare; non avrebbe, pertanto, alcun senso prevedere un termine, quale

Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, movendosi con (apparente) coerenza nella prospettiva che ricostruisce l'accettazione beneficiata in termini di fattispecie a formazione progressiva, è pervenuto alla conclusione che, una volta resa la dichiarazione di voler accettare col beneficio, l'omessa redazione dell'inventario nei termini e con le modalità normativamente stabiliti, comporta "il mancato completamento ... della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario, con la quale è stato regolato l'acquisto dell'eredità da parte delle persone giuridiche diverse dalle società" e "si traduce nella mancata acquisizione della capacità speciale a succedere da parte delle persone giuridiche stesse, in quanto condizionata ad una valida *aditio* nella forma stabilita"²⁸.

Fissata questa premessa, e movendo dall'assunto che l'accettazione pura e semplice posta in essere da un ente sarebbe "invalida"²⁹, si aggiunge che "una accettazione originariamente con beneficio di inventario ma divenuta pura e semplice per decadenza dal beneficio sarebbe da considerare invalida... perché *ex se* espressamente preclusa dall'ordinamento", precisando che, in questo caso, più che di accettazione invalida "sembra doversi parlare d'accettazione inefficace o inesistente"³⁰.

Movendo da queste premesse, per sgombrare il campo da equivoci, va ricordato come la stessa giurisprudenza della Cassazione, a fronte della tesi che immagina, a carico dell'ente che abbia reso la dichiarazione di voler accettare con beneficio d'inventario ma non abbia compiuto l'inventario nei termini di legge, addirittura una singolare ipotesi di "speciale incapacità a succedere"³¹, obietta che "una volta che la dichiarazione di accet-

è quello dell'art. 489 c.c., entro il quale adeguarsi alle regole dell'accettazione beneficiata". Di diverso avviso pare L.V. MOSCARINI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. Giur. Treccani*, V, Milano, 1959, 125, ove "dal dettato implicito dell'art. 489 c.c." desume che "né le persone giuridiche né gli incapaci, finché tali, possono incorrere nella decadenza dal beneficio".

²⁸ Si tratta di Cass., 29 settembre 2004, n. 19598, in *Riv. not.*, 2005, II, 387, che si riporta a Cass., 8 maggio 1979, n. 2617, in *Giur. it.*, 1979, I, 1789, ove si afferma che siccome "la persona giuridica non può accettare puramente e semplicemente l'eredità, dalla decadenza del beneficio d'inventario non può che derivare la sua incapacità a succedere nell'eredità devoluta"; in termini analoghi, Cass., 12 aprile 2017, n. 9514, in *Giur. it.*, 2018, II, 321, ove si fa ancora una volta riferimento al concetto di "fattispecie a formazione progressiva" nella quale, con riferimento agli elementi costitutivi della stessa, sarebbe "ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dar luogo al beneficio, salvo il suo successivo venir meno, in caso di difetto dell'altro".

²⁹ In questa prospettiva pare collocarsi A. CIATTI, *Il beneficio d'inventario*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 393, secondo cui, dal momento che all'ente "è precluso accettare puramente e semplicemente, un eventuale decadenza dal beneficio gli impedirà definitivamente di acquistare la qualità di erede".

³⁰ Così, fra i tanti, G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 195, che considera l'accettazione pura e semplice "priva di rilevanza", e C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le Successioni*, Milano, 2022, 114, che la considera "senza effetto".

³¹ Ancora Cass., 29 settembre 2004, n. 19598, in *Riv. not.*, 2005, II, 387.

³² Concordano sulla configurazione di una vera e propria incapacità a succedere A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1990, 618, ove si ipotizza che l'ente possa trovare ristoro a ciò esclusivamente per mezzo di una "azione di risarcimento dei danni nei confronti del rappresentante che si sia reso responsabile", e G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 179, nonché G. PRESTIPINO, *Delle Successioni in generale*, in *Comm. teorico-pratico c.c.*, Roma, 1981, 198, che, con una singolare inversione logica, sostiene che dalla mancata redazione dell'inventario "deriva la decadenza dal beneficio di inventario e quindi l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta"; secondo L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, II, Napoli, 1958, 165, la necessità per gli enti di accettare con beneficio d'inventario costituirebbe "un limite" che ha i "riflessi propri della capacità di agire".

In senso, giustamente, contrario G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle*

tazione dell'eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge - la persona giuridica, in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione ovvero al decorso del termine fissato a norma dell'art. 481 c.c.) il diritto di accettare l'eredità. In quest'ultimo senso, in effetti, depone il rilievo secondo il quale la soluzione qui avversata, nella misura in cui prospetta la definitiva perdita del diritto di accettare l'eredità in conseguenza della mancanza o della tardiva formazione dell'inventario successivamente alla dichiarazione di accettazione beneficiata, finisce per individuare una causa di decadenza da tale diritto che, in realtà, nessuna norma prevede³².

Da tale corretta premessa, tuttavia, si trae la conseguenza che "l'ente al quale sia stata devoluta un'eredità, una volta che l'accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell'inventario nei termini prescritti, possa senz'altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini"³³, sempre nella prospettiva secondo cui la dichiarazione di voler accettare col beneficio d'inventario diverrebbe "inefficace" ove non fosse seguita, nei termini di legge dal compimento dell'inventario.

Si tratta di conclusioni che non appaiono condivisibili: punto di partenza da cui muovere, ancora una volta, sembra essere la necessità di configurare l'accettazione beneficiata, sia quando frutto di una libera scelta del chiamato sia quando prevista dalla legge come unica modalità di acquisto della qualità di erede (tanto se l'onere sia un incapace quanto se l'onere sia un ente), come un istituto unitario.

Collocandosi in questa prospettiva, in primo luogo, va ribadito che l'aver reso la dichiarazione di voler accettare col beneficio d'inventario non può che determinare inevitabilmente l'acquisto della qualità di erede: si tratta pur sempre di una accettazione e, come tale, non può avere altro esito che quello qui delineato. Immaginare l'accettazione beneficiata in termini di fattispecie a formazione progressiva significa ritenere che entrambi gli elementi (dichiarazione ex art. 484 c.c. e compimento dell'inventario) devono sussistere per ottenere il beneficio della limitazione della responsabilità ma non esclude che la sola dichiarazione sia comunque sufficiente per l'acquisto della qualità di erede puro e sem-

donazioni, I, Napoli, 2013, 310, secondo cui "l'incapacità è una categoria quanto mai restrittiva e limitativa della libertà personale (o negoziale) e non può certo essere desunta implicitamente come conseguenza dell'obbligo di *accettare* con beneficio, ex art. 473 c.c."

³² Così Cass., 27 maggio 2019, n. 14442, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1248.

³³ Ancora Cass., 27 maggio 2019, n. 14442, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1248, ove si aggiunge che "se l'accettazione dell'eredità può essere compiuta perfino dal chiamato che vi abbia in precedenza rinunciato (art. 525 c.c.), non si vede come, sia pur nei limiti della prescrizione del relativo diritto, possa essere impedito alla persona giuridica di accettare nuovamente l'eredità dopo che l'accettazione beneficiata precedentemente compiuta sia divenuta, per le ragioni dette, giuridicamente inefficace".

In questa prospettiva, in dottrina, M. CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. Dir. civ.*, 2013, 734, secondo cui "un'accettazione beneficiata non completa non può che lasciare l'ente giuridico nell'identica situazione pregressa al compimento dell'atto inefficace, mantenendosi, quindi, in capo all'ente l'inalterata possibilità di accettare (col beneficio) o di rinunciare all'eredità; sarebbe, poi, ultroneo pensare ad un'incapacità a succedere per l'ente che abbia già dichiarato di accettare e che soltanto non abbia completato la procedura con la redazione dell'inventario".

plice: come emerge chiaramente da quanto disposto dall'art. 487 c.c., una volta resa la dichiarazione di voler accettare col beneficio, si innesca un meccanismo che può portare solo all'acquisto della qualità di erede beneficiato, ove sia redatto l'inventario nei termini di legge, ovvero all'acquisto della qualità di erede puro e semplice in caso contrario.

Questa conclusione, per quanto riguarda gli enti, va tuttavia coniugata con quanto disposto dall'art. 473 c.c. che prevede l'accettazione beneficiata come unica modalità idonea ad acquisire la qualità di erede: da tale norma la citata giurisprudenza di legittimità desume che l'aver reso la dichiarazione non seguita, nei termini prescritti, dall'inventario determinerebbe che tale dichiarazione, in origine esistente, perfettamente valida e pienamente efficace, diverrebbe, in virtù di tale disposizione, inefficace, invalida o addirittura inesistente.

In realtà, con maggiore aderenza al dettato normativo, l'art. 473 c.c. (analogamente agli artt. 471 e 472 c.c. in tema di incapaci) si limita ad impedire che l'ente possa divenire erede puro e semplice in forza di un'accettazione espressa (*ex art. 475 c.c.*), in forza di un'accettazione tacita (*ex art. 476 c.c.*), per essere stato nel possesso dei beni ereditari (*ex art. 485 c.c.*) o per aver sottratto o nascosto beni dell'eredità (*ex art. 527 c.c.*)³⁴.

Il corto circuito logico in cui sembra incorrere la giurisprudenza pare nascere dall'idea che, per effetto di quanto disposto dall'art. 473 c.c., l'ente non potrebbe decadere dal beneficio d'inventario e divenire erede puro e semplice per cui, sulla base di tale premessa, si è costretti inevitabilmente a concludere che la dichiarazione di accettazione, non seguita dall'inventario nei termini prescritti, diverrebbe inefficace (tutt'al più concedendo all'ente, nei termini di cui all'art. 480 c.c., la possibilità di rimettere in moto il meccanismo con una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata seguita dal rituale e tempestivo inventario).

In questo modo, tuttavia, si assegna all'art. 473 c.c. un effetto (sopravvenuta inefficacia o invalidità della dichiarazione di accettazione resa *ex art. 484 c.c.*) che, da un lato, è del tutto privo di riscontro nella formulazione della norma e, dall'altro, mal si coniuga con il *favor* nei confronti degli enti, cui la disposizione pacificamente si ispira: nella prospettiva giurisprudenziale, infatti, la mancata redazione dell'inventario proietta l'ente, potenzialmente, verso la perdita (o, più correttamente, la mancata acquisizione) della qualità di erede e ciò, indistintamente, per tutte le eredità che gli venissero devolute, a prescindere dal fatto che si tratti di eredità attive o di eredità passive.

Si aggiunga, ancora, che l'ipotizzare una vera e propria impossibilità giuridica per l'ente di decadere dal beneficio pone l'interprete su una strada che conduce inevitabilmente a

³⁴ Così, A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo*, Milano, 1961, 201, e L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1997, 258, mentre di diverso avviso è M. CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. Dir. civ.*, 2013, 734, secondo cui "quello che l'art. 473 c.c. vuole evitare non è tanto un'accettazione pura e semplice intesa come atto, quanto gli effetti di un'accettazione non beneficiata, vale a dire la confusione dei patrimoni, al fine di tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente".

conclusioni paradossali. Basti considerare che, come ricordato, nel meccanismo dell'accettazione beneficiata, oltre alla fase genetica, vi è una fase "procedimentale" punteggiata da comportamenti od omissioni da cui può derivare la decadenza dal beneficio. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di un ente che dopo aver reso la dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario ed aver compiuto, nei termini prescritti, l'inventario, alieni un bene ereditario senza aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria prescritta, a pena di decadenza dal beneficio, dall'art. 493 c.c.: in tal caso, a voler seguire il ragionamento della giurisprudenza, una volta escluso che l'ente possa divenire erede puro e semplice non essendo concepibile una decadenza dal beneficio, non vi sarebbe alternativa³⁵ a concludere che, in questo caso, l'ente dovrebbe perdere *ex post* la qualità di erede pur legittimamente conseguita (giungendo ad una conclusione che si pone in totale antitesi con il principio *semel heres semper heres*³⁶, cardine del sistema successorio)³⁷.

La questione relativa all'autorizzazione alla vendita, fra l'altro, si complica ulteriormente nel caso in cui l'erede beneficiato, con riferimento alla soddisfazione dei creditori ereditari, opti per la strada della liquidazione individuale *ex art.* 495 c.c.³⁸: come è stato correttamente osservato, in questa ipotesi "la perdita della qualifica di bene ereditario è collegata alla decorrenza del termine ordinario di prescrizione" e "non essendo possibile conoscere sempre il termine di scadenza dell'obbligazione contratta dal *de cuius*, né eventuali cause di interruzione, i beni, ai fini della tutela di un ipotetico creditore, dovranno sempre considerarsi ereditari, e soggetti, quindi, all'autorizzazione prescritta dall'art. 747 c.p.c."³⁹.

³⁵ La testuale previsione, contenuta nell'art. 493 c.c., della decadenza dal beneficio quale conseguenza di una alienazione di beni ereditari non preceduta dalla prescritta autorizzazione non permette, con riferimento agli enti, di ipotizzare conseguenze diverse sul piano della validità o dell'efficacia del negozio.

Secondo A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1990, 613, con riferimento agli incapaci, la mancanza dell'autorizzazione "determina l'annullabilità dell'atto compiuto" argomentando dalla "disciplina generale" dettata per tali soggetti (artt. 322, 377 e 396 c.c.), con un ragionamento, quindi, in alcun modo adattabile agli enti (ad analoga conclusione, sempre per gli incapaci, perviene A. CIATTI, *Il beneficio d'inventario*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 402).

³⁶ L'intangibilità di questo principio è stata ribadita ancora una volta da Cass., 16 gennaio 2024, n. 1735.

³⁷ In questa prospettiva pare collocarsi Cass., 29 settembre 2004, n. 19598, in *Riv. not.*, 2005, II, 387, che, dopo aver sottolineato l'esistenza, in caso di accettazione beneficiata, di una fase "procedimentale, intesa alla liquidazione dei rapporti già facenti capo al *de cuius*", escludendo che l'ente possa divenire in alcun caso, erede puro e semplice, conclude che "devesi escludere che sussista accettazione alcuna" ritenendo addirittura "priva di rilievo la questione circa l'applicabilità o meno della *reductio ex lege* ad erede puro e semplice, sanzionatoria del comportamento posto in essere dal chiamato inadempiente agli oneri del procedimento inteso al beneficio d'inventario, anche ai chiamati per i quali detto procedimento sia obbligatorio".

Non pare percepire i paradossi di queste conclusioni M. CEOLIN, *Struttura e scopo degli enti nell'accettazione dell'eredità beneficiata*, in *Riv. Dir. civ.*, 2013, 740, che, movendosi nella prospettiva secondo cui "la violazione del gruppo di norme relative alla fase funzionale *post* acquisto dell'eredità determini, per gli enti giuridici, la perdita della capacità di succedere nell'eredità", conclude che "se l'ente dispone di un bene ereditario in violazione dell'art. 493 c.c. e se la violazione della disposizione comporta, per sé stessa, come conseguenza, un'incapacità a succedere, è evidente come l'ente, in realtà, non risulti affatto legittimato, per ciò solo, al compimento dell'atto dispositivo, e ciò per la fondamentale ragione che l'ente stesso ha posto in essere un atto con modalità non consentite e tali da fargli perdere la capacità di succedere per il caso di specie".

³⁸ Il problema non si pone nel caso di liquidazione concorsuale ove l'art. 502, comma 3, c.c., fissa in tre anni (decorrenti dal giorno in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato sui reclami) il termine ultimo entro cui i creditori ereditari possono far valere le proprie ragioni.

³⁹ Così, fra gli altri, F. MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nella attività notarile*, Roma, 1986, 248, e G. CAPOZZI, *Successioni e*

Se questo problema, per quanto riguarda le persone fisiche o gli enti lucrativi trova una soluzione, di fatto, dopo un ragionevole lasso di tempo dall'apertura della successione, nella decadenza dal beneficio, per quanto riguarda gli enti, ove si ritenesse che gli stessi non possano decadere, postulerebbe la necessità di richiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 493 c.c. a tempo sostanzialmente indeterminato, anche a distanza di molti anni dall'apertura della successione, e ciò soprattutto ove dalla mancata autorizzazione si dovessero far discendere conseguenze sul piano dell'acquisto della qualità di erede o anche solo sulla validità o efficacia degli atti compiuti.

In realtà, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, sembra che la soluzione vada trovata attenendosi il più fedelmente possibile al dato normativo. E allora, innanzitutto, va escluso che, come detto, l'ente possa accettare l'eredità puramente e semplicemente ovvero divenire erede puro e semplice in forza del possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.) o per aver sottratto o nascosto beni ereditari (art. 527 c.c.), ostandovi sicuramente il disposto dell'art. 473 c.c.⁴⁰

Ciò premesso, definito in questi termini il ruolo della disposizione dettata dall'art. 473 c.c., soprattutto sotto il profilo della disattivazione dei meccanismi predisposti dall'art. 485 c.c. per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari, si deve concludere che, per gli enti, il punto di riferimento normativo sia rappresentato dal solo art. 487 c.c., a prescindere dal fatto che l'ente sia o meno nel possesso dei beni ereditari: pertanto, ove sia stato redatto l'inventario ma, nei quaranta giorni successivi non sia stata resa la dichiarazione di accettare col beneficio⁴¹, l'ente perderà in ogni caso il diritto di accettare⁴²; nell'ipotesi, invece, in cui sia stata resa la dichiarazione di voler accettare col beneficio ma, nei tre mesi successivi (salvo proroga) non sia stato redatto l'inventario, l'ente diverrà erede puro e semplice⁴³, analogamente a quanto succederebbe nel caso in cui, pur avendo corretta-

donazioni, Milano, 2002, 193, ove si osserva che "se si segue la liquidazione individuale i beni immobili saranno eternamente ereditari".

⁴⁰ Secondo G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO, G. PERLINGIERI, *Diritto delle successioni e delle donazioni*, I, Napoli, 2013, 307, quanto disposto dall'art. 473 c.c. impedirebbe solo un acquisto puro e semplice dell'eredità "mediante accettazione espressa, tacita o presunta" ma non potrebbe non comportare l'applicabilità "alle persone giuridiche, quanto meno, degli artt. 485, commi 2 e 3, 487, comma 2, 488, comma 1, c.c., i quali prevedono che colui che ha reso dichiarazione di accettare con beneficio di inventario senza redigere l'inventario nel termine previsto dalla legge (tre mesi più, eventualmente, la proroga di altri tre, per gli artt. 485, comma 1, e 487, comma 2, c.c.; nel termine fissato dall'autorità giudiziaria, più una eventuale dilazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 488, comma 2, c.c.) è considerato erede puro e semplice. Ciò perché tali tipi di acquisti avvengono chi più (art. 485, comma 2, c.c.) chi meno (artt. 487, comma 2, 488, comma 1, c.c.) per volontà del legislatore e non v'è alcuna norma che limita espressamente tale volontà alle sole persone fisiche".

⁴¹ Certamente, alla luce di quanto sin qui sostenuto, per gli enti sembra inidonea ad impedire la decadenza una dichiarazione di accettazione "pura e semplice".

⁴² Sarebbe davvero singolare se l'ente, allorché avesse redatto l'inventario senza rendere la dichiarazione di accettare col beneficio nel termine di quaranta giorni, dovesse decadere dal diritto di accettare ove non fosse nel possesso di beni ereditari *ex art.* 487, comma 3°, c.c., mentre non patirebbe un'analoga conseguenza (ovvero nessuna conseguenza) nell'ipotesi (assai più delicata) in cui, invece, si trovasse nel possesso di beni ereditari.

Concorda sull'applicabilità agli enti dell'art. 487, comma 3°, c.c., G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 179, secondo cui "il legislatore non ha inteso sottrarre le persone giuridiche ai principi comuni in tema di prescrizione e decadenza".

⁴³ Il *discrimen* fra questa ipotesi e quella appena esaminata (redazione dell'inventario non seguita, nei termini di legge, dalla

mente perfezionato l'accettazione beneficiata, dovesse successivamente porre in essere comportamenti sanzionati con la perdita del beneficio⁴⁴.

Naturalmente, ove l'ente dovesse decadere dal beneficio d'inventario (tanto nella fase "genetica" quanto nella fase "procedimentale"), ciò non potrà rimanere privo di conseguenze dovendosi ipotizzare, nel caso in cui dall'intervenuta decadenza e dalla conseguente responsabilità *ultra vires* dovesse derivare un danno per l'ente⁴⁵, un profilo di responsabilità a carico dell'organo amministrativo analogamente a quello che gli verrebbe ascritto in qualsiasi altra ipotesi di *mala gestio*⁴⁶.

dichiarazione di accettazione col beneficio, che proietta l'ente, a prescindere dal possesso di beni ereditari, verso la decadenza dal diritto di accettare) risiede proprio, come più volte ricordato, nell'irreversibilità dell'effetto (acquisto della qualità di erede) conseguente alla dichiarazione di accettazione beneficiata.

⁴⁴ In questi termini, sull'ammissibilità di una decadenza dell'ente dal beneficio, A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo*, Milano, 1961, 202, e L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1997, 260, secondo cui l'esclusione dalla decadenza vale "solo per gli incapaci, per i quali è stata espressamente prevista, e non per le persone giuridiche. È vero che la decadenza dal beneficio pone l'erede decaduto nella stessa posizione di chi abbia accettato puramente e semplicemente, ma ciò avviene non già in conseguenza di un'accettazione (tacita) dell'eredità, che la persona giuridica non avrebbe il potere di compiere, ma in applicazione di una sanzione cui deve ritenersi soggetta anche la persona giuridica, salva sempre l'azione di regresso contro il rappresentante responsabile", nonché C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le Successioni*, Milano, 2022, 115, ove si afferma che "stando al dettato della norma deve ritenersi che l'omissione dell'inventario non renda inefficace l'accettazione ma precluda solamente il beneficio d'inventario. L'ente che ha dichiarato di accettare con beneficio d'inventario, come vuole la legge, è divenuto definitivamente erede ma non può giovare del beneficio d'inventario quando ometta di redigere tempestivamente l'inventario. Così pure l'ente rimane erede se, dopo aver acquisito il beneficio d'inventario, incorra in una causa di decadenza dal beneficio medesimo", e G. DE NOVA, *Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi*, in *Riv. not.*, 2009, I, 7, secondo cui non vi sono ragioni per escludere che "una volta accettata l'eredità con beneficio – il che è quanto la lettera dell'art. 473 c.c. si limita ad imporre – l'ente possa perdere il beneficio medesimo ed assumere responsabilità illimitata *ultra vires hereditatis*, come previsto in via generale per il mancato rispetto di formalità e termini nell'erezione dell'inventario o nella fase di liquidazione che ne segue".

⁴⁵ È evidente che nessun profilo risarcitorio sarebbe configurabile allorché la decadenza dal beneficio fosse riferibile ad una eredità attiva.

⁴⁶ In una prospettiva singolare si colloca G. GABRIELLI, *L'accettazione di eredità da parte dei corpi morali*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 236, il quale muove dal presupposto che "la violazione delle regole di comportamento imposta all'erede beneficiario, se non importa perdita del beneficio a carico di chi può essere erede soltanto con esso, implica peraltro, come ogni comportamento antiggiuridico, responsabilità per il danno ingiusto ad altri cagionato"; quindi, nel caso in cui la violazione fosse rappresentata dalla tardività dell'inventario, e tale ritardo avesse reso possibile la dispersione, il perimento o il deterioramento di beni dell'asse in misura tale da rendere incapiante il residuo, "sembra certo che la responsabilità faccia capo allo stesso ente, poiché ad esso deve imputarsi illecito commesso dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni": in questa prospettiva, allora, la responsabilità *ultra vires* dell'ente, impedita dall'operare dell'art. 473, tornerebbe in gioco come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.